



La Tartaruga odv

Associazione Cremonese

Parkinson e disturbi del movimento

Via Gioconda 5, 26100 Cremona

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 15 OTTOBRE 2022

Il giorno 15 ottobre 2022, alle ore 10,00, presso la sede sociale di Via Gioconda 5, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci dell'Associazione "La Tartaruga Odv Associazione Cremonese Parkinson e disturbi del movimento" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Rettifica statuto come richiesto da Ufficio RUNTS di Cremona con con rif. prot. prec. 36612/2022 fasc.14070

Sono presenti, fisicamente o per delega, n. 16 soci su un totale di n 67 soci iscritti.

Presiede l'assemblea la sig.ra Pigoli Giovanna, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione.

Verbalizza il sig. Subacchi Ezio, nella sua qualità di Segretario dell'Associazione.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soci valido per l'assemblea ordinaria, così come concesso dall'art 26 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito in legge 4 agosto 2022, n. 122, prende la parola e illustra i motivi che portano alla rettifica dello statuto.

Infatti l'associazione aveva provveduto ad adeguarlo al Dlgs 117/2017 per mantenere la qualifica di organizzazione di volontariato in data 4 maggio 2019.

A seguito però di ulteriori precisazioni da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali avvenute con Nota Direttoriale n 18244 del 30/11/2021, l'Ufficio Runts di Cremona con rif. prot. prec. 36612/2022 fasc.14070 ha richiesto una rettifica allo statuto in particolare ha richiesto:

- ulteriore precisazione del diritto per ciascun associato/aderente di esaminare i libri sociali, nonché la specificazione circa le relative modalità di accesso
- di garantire anche ai soci minorenni il diritto di voto attraverso il genitore o il tutore

La presidente propone pertanto di integrare gli artt.4 e 6, e procede alla lettura integrale degli articoli.

Al termine dell'intervento la Presidente chiede all'Assemblea di approvare le rettifiche apportate allo statuto dell'associazione.

L'Assemblea, chiamata a votare, delibera, con voti favorevoli 16, voti contrari 0, astenuti 0, di adottare il nuovo statuto.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, in seguito alla lettura ed all'approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta.

Il presente verbale e l'allegato statuto, che ne è parte integrante, verranno registrati presso l'Agenzia delle Entrate a cura del Presidente o suo delegato entro i termini stabiliti da legge.

Il Segretario

La Presidente

25 OTT. 2022

REGISTRATO A CREMONA IL AL N° 1799 SERIE 3
VERSATI €
IDENTIFICATIVO TELEMATICO TP222600179900LC



PER DELEGA DEL DIRETTORE

L'IMPIEGATO PREPOSTO
M. Cristina GAROTO

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

La Tartaruga ODV

Associazione Cremonese Parkinson e disturbi del movimento

C.F. 93048350198

ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

- 1- E' costituita in Cremona l'ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominata "**La Tartaruga ODV Associazione Cremonese Parkinson e disturbi del movimento**", di seguito indicato con il termine "Associazione".
- 2- L'Associazione ha la sede legale nel Comune di Cremona, via Gioconda 5.
- 3- Il Consiglio Direttivo, con sua delibera può trasferire la sede sociale nell'ambito della stessa Provincia, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località della Provincia o Regione.

ART. 2 - FINALITA'

- 1- L'associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria dei malati di Parkinson e di disturbi del movimento e dei loro familiari. La sua attività si pone principalmente i seguenti obiettivi:
 - promuovere e diffondere l'informazione e, quindi, la conoscenza della malattia di Parkinson e dei disturbi del movimento;
 - migliorare le condizioni di vita dei malati e dei loro familiari attraverso varie iniziative mirate a lenire le difficoltà individuali e sociali determinate dalla malattia;
 - sostenere l'informazione e la formazione sulle attività di cura e riabilitazione dei malati di Parkinson e dei disturbi del movimento, svolta direttamente o affidata a centri specializzati, promuovendone inoltre il coordinamento anche mediante interventi presso Enti Locali, Associazioni ed Istituzioni competenti;
 - promuovere presso Enti ed Aziende pubblici e privati la realizzazione di centri per le cure della malattia di Parkinson e dei disturbi del movimento, previo accertamento di quelli esistenti;
 - attivare e partecipare ad attività promozionali nell'ambito sociale, collegando la propria azione con quella di altre diverse Associazioni nazionali ed internazionali;
 - rappresentare, nei limiti del presente Statuto, i malati di Parkinson e di disturbi del movimento, nei rapporti con le Istituzioni, Amministrazioni e qualunque altro organismo

direttamente o indirettamente interessato alla malattia di Parkinson e dei disturbi del movimento;

ART. 3 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1- L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, le attività di interesse generale rappresentate da:

- prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 Dlgs 117/2017;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art 5 Dlgs 117/2017;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2- In particolare l'Associazione si propone di:

- operare affinché possa essere attuato ogni possibile intervento per la cura, la riabilitazione ed il sostegno di quanti sono affetti dalla malattia di Parkinson e dai disturbi del movimento
- realizzare una banca dati gestita dall'Associazione con l'obiettivo di curare la raccolta sistematica e la divulgazione delle informazioni su studi e ricerche relativi alla malattia;
- promuovere e organizzare studi, dibattiti e convegni sulle tematiche riguardanti tale patologia;
- promuovere e curare i rapporti con analoghe Associazioni italiane ed estere al fine di attivare lo scambio di informazioni, conoscenze ed esperienze utili a migliorare le condizioni di vita dei malati di Parkinson e dei disturbi del movimento;
- sostenere i malati di Parkinson e di disturbi del movimento che ne faranno richiesta nell'attivazione di progetti che abbiano un particolare significato e possano essere di stimolo e di utilità per gli altri
- contribuire alla formazione, alla sensibilizzazione e all'aggiornamento di operatori e volontari.

- Fornire informazioni sulla malattia e sui servizi socio-sanitari ai malati, ai caregivers ed agli operatori.
 - Realizzare direttamente e favorire la realizzazione di attività psicologiche, riabilitative rivolte ai malati e caregivers;
 - Realizzare attività finalizzate al benessere psicofisico della persona e promuovere stili di vita salutari;
 - Realizzare attività di rete con uffici, centri specialistici, altre associazioni ed ODV od Associazioni che possano fornire servizi integrativi.
- 3- L'associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi principalmente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.
- 4- L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 5- Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

ART. 4 - I SOCI

- 1) Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
- 2) La domanda di ammissione dovrà contenere:
 - L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica.
 - La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- 3) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
- 4) Il consiglio direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato,

5) L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6) Il numero degli associati è illimitato ma, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice Civile del Terzo Settore.

Ciascun socio ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali.

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.

Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita la potestà genitoriale o da un tutore legale. Il diritto di voto del socio minorenne è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso o dal suo tutore.

Il Consiglio direttivo può nominare Soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa; i Soci Onorari acquisiscono la qualifica di socio solo successivamente all'accettazione della loro nomina.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione stessa.

L'Associazione fa proprio e promuove al suo interno il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- decesso
- mancato pagamento della quota associativa
- dimissioni volontarie
- esclusione o radiazione per inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti e deliberazioni degli Organi Sociali e comportamenti contrastanti le finalità dell'associazione.

Contro il provvedimento del consiglio direttivo arrecante, espulsione o radiazione del socio, è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, il quale previo contraddittorio delibera in via definitiva entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

ART. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali
- versare la quota associativa stabilita annualmente
- svolgere le attività concordate preventivamente
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione

I Soci hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione
- partecipare alle Assemblee
- partecipare alle attività dell'Associazione ed utilizzarne i servizi
- conoscere i programmi con cui l'Associazione intende attuare gli scopi sociali
- accedere agli Atti ed ai registri dell'Associazione
- dare le dimissioni in qualsiasi momento
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo
- discutere ed approvare i rendiconti economici
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali richiedendolo per iscritto con comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo che, entro 60 giorni, provvede a garantire l'accesso alla consultazione al socio presso la sede sociale.

ART. 7 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- 1- l'Assemblea dei Soci;
- 2- il Consiglio Direttivo;
- 3- il Presidente;

Possono inoltre essere costituiti con votazione dell'Assemblea dei soci il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche sono gratuite e hanno durata triennale. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta solamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo per la generalità dei soci.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue deliberazioni vincolano tutti gli associati.

Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento annuale della quota associativa.

In assenza o impedimento del Presidente parteciperà il Vice-Presidente o altra persona delegata dal Consiglio direttivo dell'Associazione.

Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio.

L'assemblea è convocata in seduta *ordinaria* almeno una volta all'anno ed ha i seguenti compiti:

- nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discutere e approvare il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'Associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua
- discutere e approvare il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
- deliberare in merito alle responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge.
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, assicurando ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo
- fissare l'ammontare del contributo associativo
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione

La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno il 10% degli associati.

La convocazione avverrà mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno da inviare a ciascun socio almeno 15 giorni prima di quello previsto per la riunione.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le disposizioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti;

La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti. L'Assemblea dei soci può essere convocata in via *straordinaria* dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione stessa. In questi casi si applicano le maggioranze previste all'art. 19 del presente Statuto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione e, in caso di sua assenza o altro impedimento, dal Vice Presidente o in subordine da un avente diritto al voto, nominato dalla stessa Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea risultano da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione
- 2) Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
- 3) Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci
- 4) Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

- 5) Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
- 6) I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

L'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione è affidata al Consiglio Direttivo.

In particolare, il Consiglio direttivo svolge i seguenti compiti:

- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il conto consuntivo e il bilancio preventivo annuali;
- collaborare con altri movimenti di volontariato che operano nello stesso ambito;
- accogliere o rigettare le domande di nuovi soci che intendono aderire;
- ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

Il Consiglio direttivo può istituire il Comitato tecnico scientifico che ha funzione consultiva per le attività dell'Associazione.

Il comitato tecnico-scientifico è costituito da persone (soci e non soci) qualificate a svolgere attività consultiva e di supporto alle linee programmatiche deliberate annualmente dall'Assemblea dei soci. La partecipazione dei componenti del comitato tecnico scientifico è a titolo gratuito. Le modalità di nomina e di funzionamento del Comitato tecnico scientifico sono demandate a regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 - NOMINA DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE E DELLE ALTRE COMPETENZE ASSOCIATIVE

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente. Inoltre, attribuisce a due dei suoi componenti, rispettivamente, le funzioni di Segretario e di Tesoriere. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

ART. 11 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei consiglieri;

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti. Alle riunioni possono essere invitati altri soci o esperti esterni che intervengono con voto consultivo. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo, questi potranno essere sostituiti per cooptazione. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci. In ogni caso qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, i rimanenti dovranno convocare senza indugio l'Assemblea per procedere a nuove elezioni.

ART. 12 - PRESIDENTE

La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente e in sua assenza o impedimento al Vice Presidente.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze. E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

Nomina avvocati. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

ART. 13 - IL SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente. Tiene aggiornato l'elenco dei Soci e cura i rapporti con i soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi

ART. 14 - IL TESORIERE

Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

ART. 15 - COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti, se nominato, opera a titolo gratuito e si compone di tre membri effettivi e da un supplente nominati dall'Assemblea anche tra in non aderenti ed elegge un proprio Presidente. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Dura in carica un numero di esercizi pari a quello del Consiglio Direttivo e funge da organo di ultima istanza nelle procedure di esclusione del socio per morosità o espulsione nonché da amichevole compositore in unica istanza dei conflitti tra soci tra loro o tra soci e Associazione. Le sue decisioni, prese *ex bono et aequo* e senza formalità di procedura, sono vincolanti sia per gli associati che per l'Associazione.

ART. 16 - ORGANO DI CONTROLLO

- 1- L'assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00
 - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità
- 2- La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017
- 3- L'assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00
 - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.000.000,00
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

ART. 17 - RISORSE ECONOMICHE E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- Fondo di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- contributi di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

All' Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati , nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre (ODV) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 18 - IL BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio per terminare al 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D. Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma delle attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborate dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

ART. 19 - MODIFICHE STATUTO E SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce , insieme al regolamento interno la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Lo statuto può essere modificato dall'assemblea straordinaria con la presenza di almeno i tre quinti dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma1, del D. Lgs. 117/2017 qualora attivato, secondo le... ad altro ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma1, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 - REGOLAMENTO

Per la realizzazione di quanto stabilito dal presente Statuto può essere redatto un Regolamento di attuazione che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea su presentazione del Consiglio Direttivo.

ART. 21 - RIFERIMENTI CIVILISTICI

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti.

Cremona, 15 ottobre 2022

Il Segretario



La Presidente

